



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 14 DICEMBRE 2025

L'adunanza ha inizio alle ore 15.00 del 14 dicembre 2025, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta. L'assemblea si svolge presso la sede sociale di San Vito al Tagliamento, in via Antonio Altan 83/4.

L'assemblea all'unanimità nomina presidente il dott. Gianpaolo Fagotto e segretaria verbalizzante la dott.ssa Chiara Coan.

All'assemblea sono personalmente presenti i soci: Chiara Coan, Laura Calci, Paolo Monetti, Gianpaolo Fagotto e Paola Polo.

I soci Coan, Calci, Fagotto e Polo presentano le deleghe di cui sono in possesso, come segue:

Coan, delegata dai soci: Biasuzzi, Dell'Oste, Hung, Qin, Luchetti, Mancini, Manzoni Chiara, Manzoni Pierluigi, Martelli, Maurer Thomas, Maurer Ursula, Medica Gregoric, Montagner, Mulas, Ontani, Palacios, Passerelli, Pini, Poli, Roli, Rosato, Rosset Michel, Rosset Monique, Schoffmann, Segovia, Solito, Stelzer, Varisco, Vicini, Vitali, Zamboni (31)

Calci, delegata dai soci: Angelici, Alemanno, Ballarin, Bedin, Belluzzo, Borghetto, Castiglioni, Chilese, Codato, Di Giorgio Francesco, Fergnani, Ferrari, Grespan, Habegger, Hashemi, Illigen, Illigen-Rustemeyer, Lin, Rosset Janek (19)

Fagotto, delegato dai soci: Scamecchia, Vascotto, Chiopris, Cutaia, Di Giorgio Giovanni Claudio, Di Giorgio Giuseppe, Fagotto Valerio, Mauro, Pasi, Pezzotta, Sandru (11)

Polo, delegata dai soci: Bidoli, Bosser, Brovedani, Pascoli (4)

Risultano dunque presenti personalmente o per delega 70 soci. In base alle norme dello Statuto, sono dunque presenti, personalmente o per delega, più di due terzi dei soci attuali, ed è dunque possibile deliberare in merito a variazioni dello Statuto medesimo. La lista dei soci alla data dell'adunanza è allegata agli atti dell'assemblea.

Il presidente dell'Assemblea dà lettura dell'ordine del giorno, che è così composto:

1. Esame ed approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione.
2. Varie ed eventuali.



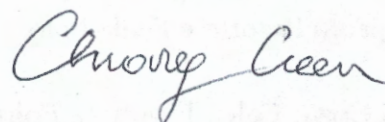
Primo punto dell'ordine del giorno. Viene data integrale lettura della bozza di Statuto sottoposta all'approvazione dell'assemblea. Il Presidente illustra le differenze fra lo Statuto finora vigente ed il nuovo Statuto, che adegua l'Associazione alle normative relative al Terzo Settore e cambia il nome dell'Associazione in "Antiqua APS". Vengono rivolte dai presenti numerose domande, alle quali il Presidente risponde esaurientemente.

La proposta di nuovo Statuto viene messa ai voti e approvata all'unanimità.

Non essendoci ulteriori elementi di discussione, alle ore 16:25 l'adunanza viene dichiarata chiusa.

San Vito al Tagliamento, 14 dicembre 2025

Il Segretario verbalizzante
dott.ssa Chiara Coan



atto registrato a Pordenone il 24/12/2025
al n° 1709 Mod. 3 con liquidati € -
di cui per imposta IPOT. € -
con allegati: 1

Antiqua APS - STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "Antiqua APS", d'ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), Via Antonio Altan, 83/4, e con durata illimitata.

L'acronimo APS potrà essere utilizzato solo successivamente all'iscrizione dell'associazione nel RUNTS.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a carattere prioritariamente artistico e culturale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui al D. Lgs. 117/17, art. 5:

- lett. i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo"
- lett. d) "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa";
- lett. f) "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";
- lett. l) "formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa".

L'associazione realizza le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

- promuovere ed incrementare la conoscenza e l'apprezzamento del patrimonio musicale, specialmente antico, con particolare attenzione al repertorio poco noto ed inedito ed alle composizioni di autori di ambiente italiano e del Friuli Venezia Giulia, mediante la ricerca, lo studio, l'eventuale trascrizione e anche la pubblicazione delle sue fonti musicali o di studi relativi, la sua esecuzione, diffusione, registrazione e pubblicizzazione presso privati ed Enti di ogni genere e l'organizzazione di iniziative musicali e culturali di ogni tipo;
- organizzare o gestire iniziative connesse alla conoscenza della musica o della cultura, specialmente antica, fra cui corsi, scuole di musica, mostre su argomenti musicali o su altri argomenti culturali o di natura tecnica o scientifica, come strumento per la realizzazione concreta del punto precedente, in vista della promozione della cultura musicale e della conservazione del bene culturale immateriale costituito dalla capacità di leggere ed interpretare correttamente le fonti musicali antiche;
- favorire l'associarsi fra loro di esecutori, allo scopo di studiare ed eseguire i repertori musicali che sono oggetto dell'interesse dell'Associazione e fare in modo che l'attività musicale dei gruppi e delle persone che collaborano con essa al perseguimento di questi fini sia favorita e valorizzata;
- collaborare con altre Associazioni che perseguano finalità analoghe in campo musicale e culturale, rivolgendosi primariamente a singoli Musicisti e Musicologi, Gruppi musicali, Associazioni musicali e culturali, Organizzazioni ed Enti interessati allo studio, all'esecuzione musicale ed alla promozione della musica specialmente antica.

Al fine di realizzare in modo efficace le finalità predette, le attività culturali dell'Associazione saranno coordinate da un Direttore Artistico.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti da apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono determinate dall'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche limitatamente agli enti del Terzo Settore o



associazioni senza scopo di lucro, che ne condividono le finalità e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero di altri enti associati, che siano enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta, anche eventualmente utilizzando strumenti telematici, che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo amministrativo.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto (tra i quali si considera anche la regolarità nel versamento delle quote sociali), agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su proposta dell'Organo di amministrazione, mediante deliberazione adottata dall'Assemblea dopo l'ascolto delle eventuali giustificazioni o controdeduzioni dell'interessato. L'esclusione ha effetto immediato.

L'associato che non rispetta l'obbligo di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo amministrativo ai sensi dell'Art. 4, viene messo in mora e avvisato formalmente e per iscritto dall'Organo di Amministrazione che, trascorso inutilmente un ulteriore termine fissato dall'Organo medesimo, egli potrà essere escluso dall'Associazione. L'esclusione per morosità viene deliberata dall'Assemblea e comporta l'immediata cancellazione dal libro degli associati relativo all'anno corrente. L'associato escluso per morosità può in seguito presentare, nelle forme previste per l'ammissione dei nuovi associati, una nuova domanda di ammissione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione, comunicando in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non



hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- L'Organo di controllo (se nominato);
- Il Revisore Legale dei Conti (se nominato).

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita, anche eventualmente in forma telematica, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Nel caso risultasse impossibile la convocazione in presenza, l'assemblea potrà essere convocata con presenza anche da remoto.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, con la maggioranza qualificata statutaria, sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto, in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare la quota associativa annuale;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da tre componenti nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni; essi sono rieleggibili. L'Organo di amministrazione nomina nel proprio seno il Direttore Artistico nelle modalità e con le finalità stabilite dal Regolamento.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel c. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i componenti dell'Organo di amministrazione, dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, che dura in carica tre anni.

ART. 11 (Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti che dura in carica tre anni.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

Il bilancio di esercizio annuale deve essere redatto dall'associazione nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c. 1 del D. Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'anno sociale inizia il primo gennaio e finisce il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo la seguente modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'associazione.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dal Codice del terzo settore per le APS.

ART. 19 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del

Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Controversie)

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o suoi organi, sono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di due probiviri da nominarsi dall'Assemblea, che giudicano *pro bono et aequo* senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

allegato 1 all'atto rog.to a
Perdenone il 24/12/2025 al
n° 1709 Mod. 3 con
liquidati € - di cui
per imposta IPOT. € -



Firmato digitalmente da:

Fagotto Gianpaolo

Firmato il 24/12/2025 16:35

Seriale Certificato: 4386968

Valido dal 28/03/2025 al 28/03/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA